



Regione Lombardia



Comune di Lecco

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SU LIBERO MERCATO

Ambito Territoriale di Lecco Comuni di:

Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marengo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgrehentino, Valmadrera, Vercurago

Il presente avviso è finalizzato all' erogazione di contributi ad inquilini morosi incolpevoli ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016 e della DGR 5395 del 18.10.2021.

La normativa prevede che i Comuni ad alta densità abitativa, destinatari delle risorse di cui al DM 30/3/2016, per l'Ambito di Lecco i Comuni di Lecco e Malgrate, "devono valutare la messa a disposizione di parte o tutte le risorse assegnate per la programmazione di misure gestite dai Piani di Zona, in coerenza con le finalità del fondo per la morosità incolpevole".

RISORSE; euro 203.787

Il Comune di Lecco con deliberazione GC n. 69 del 07/03/2022 e il Comune di Malgrate con deliberazione GC n. 24 del 08/02/2022 hanno rispettivamente disposto il trasferimento della somma di € 30.000 e di € 17.000 all'Ambito, per complessivi € 47.000, da destinare all'attuazione della misura a favore di tutti i Comuni dell'Ambito attraverso l'emanazione di un apposito Avviso Pubblico per la morosità incolpevole 2022. I residui di tali trasferimenti non utilizzati con il bando 2022 ammontano a € 23.000, destinati al presente Avviso. Con ulteriore deliberazione GC n. 6 del 19/01/2023 e successiva determinazione n. 1241 del 25/08/2023 il Comune di Lecco ha disposto il trasferimento di ulteriori € 180.787 all'Ambito per la destinazione della misura a tutti i Comuni dell'Ambito: tale somma concorre al budget complessivo del presente avviso.

Art. 1 DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di difficoltà/impossibilità, **intervenuta successivamente alla stipula del contratto di locazione**, a provvedere al pagamento del relativo canone conseguentemente alla perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La consistente riduzione della capacità reddituale familiare è tale quando il calo reddituale incida almeno del 10%.

La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale, che dimostra di fatto l'incolpevolezza, può essere riconducibile ad una delle seguenti cause/eventi:

- Licenziamento;
- Mobilità;
- Cassa integrazione
- Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- Accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- Cessazione di attività professionale o di impresa o consistente perdita di avviamento;
- Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare;
- Ogni altra condizione di particolare gravità o significatività (valutabile in sede di presentazione della domanda) che abbia comportato una consistente diminuzione della capacità reddituale.

L'individuazione dell'evento che ha originato l'incolpevolezza è fondamentale per la valutazione dei requisiti e della riduzione della capacità reddituale e deve essere individuato in modo chiaro. L'evento deve essere avvenuto da non oltre i 4 anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Unicamente per le domande presentate entro il 31/12/2023 potranno essere ritenuti validi, ai fini della valutazione, eventi che giustifichino l'incolpevolezza, avvenuti dopo il 1/1/2019, considerato che il periodo pandemico potrebbe aver comportato ritardi o sospensioni di alcuni procedimenti.

Art. 2 REQUISITI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- a) Condizione di "morosità incolpevole", come definita all'art. 1
- b) Cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
- c) Essere residenti in un Comune dell'Ambito Territoriale di Lecco;
- d) ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad euro 35.000,00 o un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad euro 26.000,00;
- e) Essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o comunque già convalidato;
- f) Essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- g) Essere titolare di un contratto di locazione di tipo privato;
- h) Non essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 7 lettera d) del Regolamento Regionale n. 4 del 04/08/2017 e s.m.i.;

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e dagli altri componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e, per quanto alla lettera h), anche al momento dell'eventuale assegnazione del contributo.

Sono esclusi gli inquilini che hanno beneficiato del medesimo contributo in passato, ai sensi di precedenti disposizioni e provvedimenti sulla morosità incolpevole generale, applicativi del D.M. 31/3/2016.

I contributi concessi con il presente Avviso non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del DM 30 luglio 2021, l'Ambito successivamente all'erogazione del contributo comunica tramite SIUSS all'INPS la lista dei conduttori che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Art. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A partire da **lunedì 25 settembre 2023 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili**, la richiesta di contributo, come da modulistica allegata al presente avviso e completa della documentazione, dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza o inoltrata allo stesso mediante pec.

La mancanza della documentazione richiesta comporterà l'impossibilità di ricevimento della domanda; la mancata presentazione di qualsiasi documento richiesto e utile per la corretta istruttoria e definizione della pratica comporterà l'annullamento della domanda.

Ai fini del perfezionamento dell'erogazione del beneficio spettante è obbligatoria la sottoscrizione da parte del proprietario dell'alloggio locato dell'impegno ad assumersi gli accordi previsti e concordati.

Per informazioni è possibile contattare il servizio sociale del proprio Comune di residenza e l'Agenzia Servizi Abitativi.

Il Comune di residenza, verificata l'ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti previsti, trasmette la domanda all'Ambito Territoriale di Lecco, all'attenzione dell'Agenzia Servizi Abitativi (pec servizisociali.ambito@comunedilecco.it).

Art. 4 DOCUMENTI NECESSARI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda potrà essere presentata solo se completa di tutti i documenti necessari:

- Attestazione ISE o ISEE in corso di validità
- Carta identità e codice fiscale del richiedente;
- Eventuale permesso di soggiorno
- Contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato ed eventuali successive proroghe;
- Intimazione di sfratto, eventuale relativa convalida e ogni successivo provvedimento inerente la procedura;
- Documentazione attestante l'esistenza di una delle condizioni di "morosità incolpevole" di cui all'art. 1, come previsto nell'apposita modulistica

Art. 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – DEFINIZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La valutazione delle domande pervenute è in capo all'Agenzia Servizi Abitativi, che procederà alla convocazione dell'equipe di valutazione per la verifica della domanda e della eventuale determinazione dell'entità del contributo erogabile.

L'equipe di valutazione è composta dagli operatori dell'Agenzia servizi abitativi e dagli operatori del servizio sociale del Comune di residenza.

Le priorità nella finalizzazione dei contributi sono indirizzate dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016:

- a) fino ad un massimo di euro 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune di residenza, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino ad un massimo di euro 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione e la copertura delle spese necessarie per l'avvio della stessa;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo concedibile di euro 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, anche a canone inferiore rispetto al libero mercato.

Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione, anche in un Comune diverso da quello di residenza, devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato. Sono esclusi i nuovi contratti di locazione per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP).

L'equipe di valutazione provvede, di concerto con il richiedente e la proprietà dell'alloggio oggetto di sfratto, ad individuare la destinazione e l'entità del contributo, formulando eventualmente un accordo, in relazione alle caratteristiche specifiche della situazione e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

L'equipe di valutazione, in fase di contrattazione tra le parti, può riservarsi di articolare i contributi sopra descritti con diverse modalità, sempre nel rispetto del contributo massimo di euro 12.000,00.

L'Ambito, in seguito alla definizione della destinazione del contributo e all'accettazione dell'entità e della finalizzazione, provvederà alle procedure amministrative per l'approvazione e l'erogazione del beneficio. Il contributo verrà erogato direttamente dall'Impresa Sociale Consorzio Girasole al proprietario dell'alloggio, secondo quanto previsto dal verbale di valutazione, concordato con i diversi soggetti coinvolti.

L'erogazione dei contributi avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I richiedenti ed i proprietari saranno informati circa l'esito della richiesta, anche in caso di avvenuta esclusione della domanda per mancata possibilità di finalizzazione del contributo o per esaurimento delle risorse economiche.

L'Ambito Territoriale di Lecco provvederà a trasmettere alla Prefettura di Lecco gli elenchi dei soggetti richiedenti il contributo le cui domande sono risultate idonee, per le valutazioni relative all'adozione di misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 202/2014.

ART. 6 CONTROLLI

Il Comune di residenza verifica che il richiedente ovvero ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Il Comune svolge controlli a campione, ai sensi della normativa vigente, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate dal beneficiario. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune comunica formalmente eventuali difformità riscontrate all'Ambito Territoriale di Lecco, che procede alla revoca del beneficio, attiva le procedure di recupero e ne dà comunicazione a Regione Lombardia.

Art. 7 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ IN ESSERE E DELLE RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE

Conformemente alle specifiche definite e comunicate dal Ministero competente, la Regione assicura il monitoraggio sull'utilizzo dei fondi statali.

Al fine di strutturare una base informativa utile per la messa a punto di strategie di contrasto della morosità incolpevole, l'Ambito, aderente alla presente misura, dovrà fornire con cadenza semestrale ogni informazione utile sulle attività poste in essere in applicazione del decreto ministeriale e delle Linee Guida Regionali.

A tal fine, l'Ambito deve inviare i seguenti dati:

- Richieste di contributo pervenute al Comune
- Numero contributi assegnati
- Importo medio contributo
- Numero nuovi contratti sottoscritti
- Numero contratti rinnovati
- Numero procedure sfratto differite
- Numero beneficiari classificati secondo la finalizzazione del contributo prevista dell'art. 5 del DM del 30 marzo 2016.

Art. 8 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E DAL D.LGS. 30/06/2003, N. 196

I dati acquisiti con la domanda ed i suoi allegati:

- devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso;
- sono raccolti dal Comune di Lecco – Ente Capofila dell'Ambito Territoriale di Lecco e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dal presente bando; possono essere trasmessi alla Prefettura e a Regione Lombardia, nonché essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.